

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 699 del 18 MAR 2022

**DIREZIONE AFFARI GENERALI**

**OGGETTO:** esecuzione della sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 della Corte di Appello di Catania-pagamento a titolo di spese giudiziali in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. e per essa in favore della società incorporante Intesa S. Paolo s.p.a., ai sensi dell'art. 2504 big c.c.

L'estensore _____ U.O.C. AFFARI GENERALI Il Responsabile del Procedimento IL DIRETTORE AVV. GIOVANNI TOLOMEO	Il Direttore della Struttura _____ DIRETTORE AVV. GIOVANNI TOLOMEO
Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il <u>16 MAR. 2022</u>	

Autorizzazione di Budget	n. <u>13</u> sub <u>7</u> anno <u>2022</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____
<input type="checkbox"/> Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale	
<input type="checkbox"/> Non comporta impegno di spesa	
<b>VISTO CONTABILE</b>	
<i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità</i>	U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale Il Direttore U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Il Dirigente Amministrativo Dott. Massimo Cicero _____ Dott. Giacomo Lauricella
Il funzionario _____ _____	

Il 18 MAR. 2022, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza \_\_\_\_\_, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

PREMESSO che in data 21.06.04, Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all'Azienda USL 7 ricorso e pedissequo Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell'Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

VISTA la deliberazione n. 2466 del 2.7.04 a mezzo della quale l'Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n. 5471 del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, depositata il 12.5.05 che in accoglimento della opposizione proposta dall'Azienda, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

VISTO l'atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa notificato dalla S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 al procuratore dell'Azienda avv. Giambattista Schininà;

VISTA la costituzione in giudizio dell'Azienda USL 7 che, a mezzo dell'Avv. Giambattista Schininà, ha ribadito le difese già avanzate innanzi il Tribunale di Milano chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.pa. e della SIEME S.r.l. ;

VISTA la sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, deposita il 29.11.2008 a mezzo della quale il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring, condannava l'Azienda USL 7 al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell'Azienda;

PRESTO ATTO che la AUSL 7 disponeva di proporre appello avverso detta decisione procedendo all'uopo alla nomina di un legale di fiducia individuato nella stessa persona dell'Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa;

PRESO ATTO che la Corte di Appello adita, con ordinanza del 28.7.09 sospendeva la esecutività della predetta sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa con la seguente motivazione "ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ciò alla stregua dei motivi di appello formulati dall'ente pubblico, sommariamente delibati, nonché in relazione al notevole importo della sorte capitale (già peraltro una prima volta corrisposta alla società cedente il credito, poi dichiarata fallita)";

PRESO ATTO, altresì, che la eccezione di nullità di detta ordinanza sollevata da Controparte è stata rigetta dalla Corte di Appello di Catania con successiva ordinanza del 15/21.10.2010;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253 del 20.07.2015 con la quale la Corte di Appello di Catania così decideva: "la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/2009 RG nella contumacia delle parti indicate in parte motiva così statuisce: rigetta l'appello, compensa tra la AUSL 7 (oggi ASP) e il Fallimento Casa S.p.a. le spese di lite; condanna l'appellante ASP al pagamento delle spese di lite in favore della Mediofactoring s.p.a. e di Intesa S. Paolo s.p.a."

PRESO ATTO che l'Azienda, non condividendo detta decisione, riteneva di proporre ricorso per Cassazione, giusta con delibera n.° 1559 del 29.7.2015, confermando l'incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà, e proponeva altresì contestuale richiesta di revocazione della decisione alla stessa Corte di Appello;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 9801/2018 depositata il 20.4.2018 con la quale la Suprema Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall'Azienda sul mancato esame della eccezione di competenza arbitrale, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253/2015, annullandola e rinviando alla stessa Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

VISTO l'atto di riassunzione notificato in data 12.7.2018 dal Mediocredito Italiano (già Mediofactor s.p.a.) che, anticipando l'Azienda, ha provveduto alla riassunzione del predetto giudizio innanzi la Corte di Appello di Catania

VISTA la delibera n. 1828 del 17.8.2018 a mezzo della quale l'ASP disponeva di costituirsi e resistere nel predetto giudizio di riassunzione confermando l'incarico all'Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 a mezzo della quale la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9801/2018 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello n. 1253/2015 così statuisce : rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 898/2008; condanna l'Azienda al pagamento delle spese ;

VISTA la nota del 5.11.2021 dell'Avv. Schininà che rileva come la sentenza si presti a sua volta ad a ricorso per Cassazione, sussistendo diversi aspetti di censura ;

VISTA la delibera n. 2711 del 10.12.2021 a mezzo della quale è stato disposto di procedere al ricorso per Cassazione avverso detta sentenza n. 2029/2018 della Corte di Appello di Catania, confermando l'incarico professionale conferito all'Avv. Giambattista Schininà per continuità di difesa;

Vista la delibera n. 344 del 9.2.2022 a mezzo della quale si è proceduto al pagamento delle spese processuali dovute a Intesa S. Paolo S.p.a. in virtù delle decisioni sopra richiamate;

VISTA la comunicazione via mail del 11.3.2022 dell'Avv. Raffaele Di Palma che richiede il pagamento delle spese giudiziali anche per Mediocredito Italiano s.p.a., società poi incorporata in Intesa S. Paolo S.p.a. ;

CONSIDERATO che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere al pagamento delle somme suddette a carico dell'ASP ;

RITENUTO che l'Azienda deve provvedere al pagamento delle spese liquidate in grado di appello e pari ad Euro 19.785,67 (già a suo tempo restituite da Intesa s.p.a.), delle spese per il giudizio di Cassazione (Euro 14.970,57) e delle spese per la fase di rinvio (Euro 10.213,84) ;

RITENUTO che la somma complessiva da liquidare in favore Intesa S.p.a è pari ad Euro 44.970,08 con salvezza di ogni diritto in esito alla definizione del complesso contenzioso tuttora pendente tra le parti e in particolare del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2029/2021 della Corte di Appello di Catania ;

Ritenuto che in virtù ed esecuzione della sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 della la Corte di Appello di Catania, occorre procedere al pagamento a titolo di spese giudiziali in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. e per essa in favore della società incorporante Intesa S. Paolo s.p.a., ai sensi dell'art. 2504 bic c.c., dell'importo di Euro 44.970,08;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

### DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

In virtù ed esecuzione della sentenza n.2029/2021 depositata il 20/10/2021 della la Corte di Appello di Catania, procedere al pagamento a titolo di spese giudiziali in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. e per essa in favore della società incorporante Intesa S. Paolo s.p.a., ai sensi dell'art. 2504 bic c.c., dell'importo di Euro 44.970,08;

Gravare detto importo sul conto di costo 509030201;

Formulare espressa riserva di recupero della suddetta somma in esito al contenzioso tuttora pendente tra le parti;

Disporre la immediata esecutività del presente atto al fine di vitare aggravati di spesa per l'ASP.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE  
Arcib. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE